



Venerdì 15/11/2024

## Il ravvedimento speciale si perfeziona con il versamento dell'F24

A cura di: Studio Meli S.t.p. S.r.l.

Con Provvedimento n. 403886 del 4 novembre 2024, l' Agenzia Entrate ha ufficialmente dato il via alla disciplina del ravvedimento speciale per gli anni 2018-2022 per i soggetti che hanno deciso di aderire al CPB.

L' articolo 2-quater del D.L. 9 agosto 2024, n. 113 ha previsto la possibilità per i soggetti:

- che hanno applicato gli ISA
- e che hanno aderito, entro il 31 ottobre 2024, al CPB

di adottare il regime di "ravvedimento" versando le imposte sostitutive sia delle imposte sui redditi e delle relative addizionali sia dell' imposta regionale sulle attività produttive.

In particolare, l' istituto si rivolge a coloro che, nelle annualità per le quali è possibile accedere al ravvedimento:

- hanno applicato gli ISA;
- ovvero hanno dichiarato una delle cause di esclusione dall' applicazione degli ISA correlata alla pandemia COVID, introdotta con i decreti attuativi dell' articolo 148 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
- ovvero hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell' attività di cui all' articolo 9-bis, comma 6, lettera a), del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito.

Per il calcolo della base imponibile dell' imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e dell' IRAP, si tiene conto dei dati indicati nelle relative dichiarazioni, anche ai fini dell' applicazione degli ISA, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge. L' Agenzia Entrate ha messo a disposizione una lettera/comunicazione nel Cassetto fiscale dei soggetti ISA con i calcoli di quanto dovuto per ogni annualità che è possibile sanare.

Il perfezionamento del "ravvedimento", precisa il Provvedimento in esame, avviene con il versamento delle imposte sostitutive, quindi, per l' adozione del "ravvedimento", l' opzione è esercitata, per ogni "annualità", mediante presentazione del "modello F24" relativo al versamento della prima o unica rata delle imposte sostitutive con l' indicazione dell' "annualità" per la quale è esercitata l' opzione.

Per le società e associazioni di cui all' articolo 5 del TUIR o le società di cui agli articoli 115 e 116 del TUIR:

- la presentazione del "modello F24" di versamento dell' IRAP è effettuata da parte della società o associazione;



- la presentazione dei modelli F24 di versamento relativi alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali Ã effettuata da parte dei soci o associati.

In tali casi lâ€™opzione risulta esercitata solo a seguito della presentazione dei modelli F24 relativi al versamento complessivo delle imposte sostitutive dovute per la prima o unica rata. Viene quindi previsto che, in caso di pagamento rateale, considerato che lâ€™opzione, per ciascuna annualitÃ , si perfeziona mediante il versamento di tutte le rate, nel modello F24 venga indicato il numero della rata in versamento e il numero complessivo delle rate; con lâ€™indicazione del codice tributo viene, in ne, individuata lâ€™imposta sostitutiva per la quale si sta effettuando, tramite il versamento, lâ€™adesione al ravvedimento. Con riferimento ai termini per lâ€™esercizio dellâ€™opzione, il provvedimento ricorda che la stessa Ã effettuata entro il 31 marzo 2025 e che, nel caso di pagamento rateale, il versamento Ã possibile in un massimo di 24 rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 31 marzo 2025.